

Università degli Studi di Napoli Federico II

Marca da bollo

Convenzione di tirocinio curriculare

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita I.V.A. n. 00876220633, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, d'ora in poi denominata Soggetto Promotore, titolare del trattamento dati, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

Ε

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o	Ente)			,
Partita I.V.A. n. <u> </u>	_ ,con	sede legale in		provincia	
Via	N°_	CAP	d'ora in poi	denominato	Soggetto
Ospitante, contitolare del trattamento	dati,	rappresentato da			
residente per la carica in (¹)		Via		, a ciò aut	orizzato in
forza della carica ricoperta.					
PREMESSO che al fine di agevolare le scel	te pro	ofessionali mediante	la conoscenza	diretta del 1	mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza	tra s	tudio e lavoro nell'ar	mbito dei proce	essi formativi	i soggetti
richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), dell	a legg	e n.196 del 24 giugno	1997, possono	promuovere	tirocini di
formazione ed orientamento in impresa a be	nefici	o di coloro che abbiar	no già assolto l'	obbligo scola	stico;
VISTO il regolamento recante norme di attua	azione	dei principi e dei cri	teri di cui all'a	rt. 18 della le	egge n.196
del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi	e di	orientamento emana	ato dal Ministe	ero del Lavoi	ro e della
Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25	marzo	1998;			
VISTO l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Otto	bre 2	004, recante norme	sugli obiettivi	e le attività	formative
qualificanti delle classi.					

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

Modifica Febbraio2021

Pagina 1 di 11

¹ Sede aziendale.

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
 - Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
- 3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, sottoscritto per l'Università dal tutore universitario, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
 - 4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

Articolo 3

- 1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- 2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
- 3. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

Modifica Febbraio 2021 Pagina 2 di 11

- a) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare, ove previsto, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Il **soggetto promotore** provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a) accertarsi che il soggetto ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione della check list differenziata in riferimento alla sede di svolgimento del tirocinio: tirocinio su territorio nazionale, tirocinio su territorio europeo, tirocinio su territorio extra-europeo;
- b) sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/2008);
- c) informare e formare i tirocinanti sui **Fattori di rischio** connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L; 36 e 37, D. Lgs. 81/2008);
- d) rendere edotti i tirocinanti dei rischi specifici presenti nel Paese di destinazione attraverso delle sessioni formative inerenti i seguenti punti fondamentali:
 - **Fattori ambientali** (malattie endemiche, condizioni meteo-climatiche, fenomeni naturali, condizioni igienico-sanitarie, condizioni sociopolitiche locali)
 - Fattori culturali
 - Fattori religiosi
 - Fattori logistici (infortunio in itinere)
 - Fattori criminalità e delinquenza.
- e) Fornire idonei DPI.

Il soggetto ospitante si impegna:

 a) garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione;

Modifica Febbraio 2021 Pagina 3 di 11

- b) informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- c) integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà del paese in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenze;
- d) verificare il possesso dei DPI e fornire quelli aggiuntivi in caso di rischi specifici associati alla mansione.

A seconda della sede di svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante provvede a:

Nel caso di attivazione di tirocinio territorio Italiano:

- garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008;
- integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- Informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;

inoltre, in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitigli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:

- Integrare, se necessario, il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- Integrare il percorso di informazione e formazione;
- Fornire ai tirocinanti DPI nel caso di esposizione a rischi specifici aggiuntivi.

Nel caso di attivazione di tirocinio in Paesi UE:

- garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla Direttiva Quadro Europea 391/1989 e dalla relativa legislazione presente nel Paese di destinazione del tirocinante;
- informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti, che svolgono o che svolgeranno;
- informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;

inoltre, in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitigli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:

integrare il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante

Modifica Febbraio 2021 Pagina 4 di 11

Marca da bollo

proprio Medico Competente o analoga figura prevista dalla normativa di riferimento;

- integrare il percorso di informazione e formazione;
- fornire ai tirocinanti DPI conformi alla normativa europea.
 - > Nel caso di attivazione di tirocinio in Paesi Extra-UE:
- garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza;
- informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- Informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;

inoltre, in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitigli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:

- integrare il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente o analoga figura prevista dalla normativa di riferimento;
- integrare il percorso di informazione e formazione;
- fornire ai tirocinanti idonei DPI.
- d) in tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) a rilasciare al tirocinante, ove richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

Il tutore dell'università, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- a) accertarsi che il soggetto ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione della check list;
- b) programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41,
 D. Lgs. 81/08);
- c) provvedere ad informare i tirocinanti sui rischi specifici presenti nel Paese di destinazione attraverso delle sessioni formative inerenti i seguenti punti fondamentali:
 - Fattori ambientali (malattie endemiche, condizioni meteo-climatiche, fenomeni naturali, condizioni igienico-sanitarie, condizioni sociopolitiche locali)
 - Fattori culturali
 - Fattori religiosi

Modifica Febbraio 2021 Pagina 5 di 11

- Fattori logistici (infortunio in itinere)
- Fattori criminalità e delinquenza
- d) Accertarsi del possesso di idonei DPI.

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 8

- 1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.
- 2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 9

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal GDPR n. 679/2016.

In relazione ai trattamenti di seguito specificati le parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti si ritengono titolari autonomi del trattamento ed entrambe assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Il soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di formazione e di orientamento presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" relativamente ai dati che saranno trattati per le finalità del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Modifica Febbraio2021 Pagina 6 di 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 11

1)	La presente Convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto
Promot	tore.
2)	Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L.
241/19	990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.
3)	La convenzione è soggetta ad imposta di bollo di euro 48,00 ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR
n. 642	/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo quanto disposto all'art. 82, comma 5, del
D.Lgs.	n. 117/2017 (esenzione imposta di bollo nel caso in cui il soggetto ospitante sia una ONLUS)
_ '	Virtualmente, ex art. 15 del DPR 642/1972 - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate -
ı	Uff. territoriale dinnn del
- 4	Apponendo il contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di euro 48,00 rilasciato
in	data codice univoco identificativo
La pre	sente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del
D.P.R.	n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Firma e Timbro Soggetto Promotore IL RETTORE Matteo Lorito Firma e Timbro Soggetto Ospitante Il Rappresentante Legale

Modifica Febbraio2021 Pagina 7 di 11

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale:			
Sede legale: Via			
CAPCittà	P1	rovTele	efono
Email		<u>@</u>	
Altre sedi			
Recapito Corrispondenza:			
Via		CAP	_Città
Settore di attività:			
☐ Studi Professionali	\square Imprese		☐ Pubblica Amministrazione
☐ Enti del terzo settore	☐ Enti senza scopo di lucro ☐ Altro		
Partita IVA			
Legale Rappresentante			
Cognome		Nome	
Nominativo della persona che	tiene i contatti co	on l'Università de	egli Studi di Napoli Federico II
Funzione Aziendale			
Telefono			
Dimensione organico: (barrare la casella)			
N° Dipendenti assunti a indeterminato	a tempo	N° tirocinanti os	spitati in contemporanea
☐ Da 1 a 5 unità			1
	unità	Fino ad u	n massimo del 10% delle unità
indeterminato	-		1 2

Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage.

Informativa si sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@unina.it; PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy .

TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato al momento della presentazione della candidatura attraverso lo specifico bando, solo a seguito del rilascio dell'esplicito consenso dell'interessato di cui all' art. 49, comma 1 del Regolamento UE 2016/679.

per il Soggetto Ospitante

Modifica Febbraio2021 Pagina 8 di 11

Marca da bollo

Check list Tirocinio su territorio nazionale

DOCUMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/A	NOTE	
VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI	, AUTORIZZAZIONI					
1. Documento di valutazione dei rischi	- D. Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. a art. 28-29 - D.I. 30/11/2012 (Procedure Standardizzate)					
2. Valutazione dei rischi tutelando le differenze di genere, l'età, la provenienza da altri Paesi e i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro	- D. Lgs. 81/08: art. 28 c. 1					
3. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)	- D. Lgs 81/08: art. 26, c. 3- 3bis – 3ter; Allegato XI					
4. Avvenuta presentazione della SCIA ai VV.F. CPI se rilasciato prima del 07.10.2011	- DPR 151/11 - DM 07/08/12 Allegato III (attività soggette)					
5. Rispetto requisiti ambienti di lavoro	- D. Lgs. 81/08: art. 63 – 64; Allegato IV					
DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DI	ELLE FIGURE DELLA SICUREZZA					
6.Indicazione nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	- D. Lgs 81/08: art. 17 comma 1 lett. b) 34					
7.Nomina Medico competente	- D. Lgs 81/08: art. 18 – 38 – 39 - 41					
8.Verbale di elezione o designazione del RLS	- D. Lgs 81/08: art. 47-48-49-50					
9.Attestato di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL (o assenza del RLS)	- D. Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. aa)					
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDES	STRAMENTO					
10.Documentazione dell'avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori	- D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71 - Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 (Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08).					
ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANT						
11. Attestazione di conformità degli impianti, macchine ed attrezzature	- D. Lgs 81/08 Art. 86 - DPR 462/01 - DM 37/08 - D. Lgs. 17/10					
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)						
12.Documentazione sull'idoneità dei DPI (Verbale di consegna, istruzioni in lingua italiana avvenuta formazione, informazione e addestramento per tutte le categorie di DPI ed addestramento per quelli di III categoria e per quelli per l'udito.	- D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79 - D. Lgs 475/92 - Allegato VIII - DM 02/05/2001 - Regolamento UE 2016/425					
GESTIONE DELLE EMERGENZE	D. Los 91/09: 2rtt 42/45					
13.Piano di emergenza	- D. Lgs 81/08: artt. 43-46 - DM 10/03/1998 - DPR 151/11					
Data		F	irma e T	imbro pe	r il Soggetto Ospitante	

Per informazioni e chiarimenti : uff.supp-program-sicurezza@unina.it

Modifica Febbraio2021 Pagina 9 di 11

Check list Tirocinio su territorio Europeo

DOCUMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NA	NOTE
VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI	, AUTORIZZAZIONI	1	1	1	1
1. Valutazione dei rischi	- Direttiva 89/391 ("direttiva quadro" sulla SSL) recepita nei singoli Paesi UE Direttiva 88/642/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1988 che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro - Direttiva 2017/164/EU - indicative occupational exposure limit values - Regolamento n. 1272/2008 - Regolamento n. 1907/2006 - Direttiva 2000/54/EC - biological agents at work - Direttiva 2013/35/UE - campi elettromagnetici - UNI EN ISO 9612:2011 - determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - ISO/TR 18570:2017 - Mechanical vibration. (Mano braccio) - UNI EN ISO 2631-1:2014 - Vibrazioni				individuazione dei rischi, partecipazione dei lavoratori, introduzione di misure adeguate aventi come priorit l'eliminazione dei rischi alla fonte, documentazione e rivalutazione periodica dei rischi sul luogo di lavoro;
Rispetto requisiti ambienti di lavoro	meccaniche e urti (corpo intero) - Direttiva Quadro Europea 391/1989 Art. 6				
DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DE	I .	I.	1	1	l
3. Indicazione nominativo di "Responsable of Service" o "Occupational Safety Expert" (RSPP) con relativi requisiti dei responsabili	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Artt.7 e 8				
delle emergenze 4. Indicazioni sulle modalità di svolgimento del controllo sanitario dei lavoratori	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Art. 14				
5. Individuazione della rappresentanza per la sicurezza	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Art. 11				
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDES	TRAMENTO	<u> </u>			
6.Documentazione dell'avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori; addestramento per l'utilizzo di macchine, attrezzature e DPI	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Artt. 10 -12				
ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI					
7. Utilizzo di attrezzature da lavoro conformi	- Direttiva 2009/104/EC – use of work equipment				
8.Documentazione Conformità di macchine e delle attrezzature; istruzioni d'uso e Libretto di manutenzione	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Artt. 6-8 -Direttiva macchine 2006/42/CE				
9.Dichiarazione di conformità degli impianti	- Direttiva 73/23/CEE				
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUA				1	1
10.Valutazione di Idoneità dei DPI	- Regolamento UE 2016/425				Con documentazione comprovante avvenuta formazione per tutte le categorie ed addestramento per quelli di III categoria.
GESTIONE DELLE EMERGENZE					
11.Piano di emergenza	- Direttiva 2012/18/UE				

Data	Firma e Timbro per il Soggetto Os	spitante
	1 66	1

Per informazioni e chiarimenti : uff.supp-program-sicurezza@unina.it

Modifica Febbraio2021 Pagina 10 di 11

Check list Tirocinio su territorio Extra-Europeo

DOCUMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NA	NOTE
VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI,	AUTORIZZAZIONI				
1. Valutazione dei rischi	- Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981 n° 155 - Protocollo del 2002 relativo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 - Convenzione sull'uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925 n° 19 - Convenzione per la protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni), 1977 n° 148 - L. 398/87, di conversione del D.L. 317/87 per Paesi non convenzionati.				Individuazione dei rischi, partecipazione dei lavoratori, introduzione di misure adeguate aventi come prioriti l'eliminazione dei rischi alla fonte, documentazione e rivalutazione periodica dei rischi sul luogo di lavoro;
. Rispetto requisiti luoghi di lavoro	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza				
DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DE	LLE FIGURE DELLA SICUREZZA	1			
3.Induividuazione di <i>"Security Advisor"</i> (RSPP) con relativi requisiti formativi	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza				Linea guida INAIL "Tutela lavoratori negli accordi e convenzioni internazionali di sicurezza sociale con paesi extracomunitari".
4. Nomina medico di azienda (interno)	- Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro - International commission on occupational health				
5.Individuazione della rappresentanza per la sicurezza	- Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971 n° 135				
6.Designazione addetti squadra antincendio con abilitazione	- ISO 16732-1 (Fire safety engineering – Fire risk assessment)				
7.Designazione addetti al primo soccorso con abilitazione INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDES	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza				
8.Documentazione dell'avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori; addestramento per l'utilizzo di macchine, attrezzature e DPI	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza				
SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORT	I CON IL MEDICO COMPETENTE				
9. Dettaglio delle misure sanitarie preventive, diagnostiche e di cura che si possono attivare nel contesto locale	- Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro - International commission on occupational health				Rischi sanitari (qualità del cibo e dell'acqua). Polizze assicurative o convenzioni con cliniche locali
ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI				1	
10.Conformità di macchine e delle attrezzature; istruzioni d'uso e Libretto di manutenzione	- UNI EN ISO 13849-1:2016 - UNI EN ISO 13849-2:2016.				
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUA	. ,		T —		
11. Valutazione di Idoneità dei DPI	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza				
GESTIONE DELLE EMERGENZE	Convenzioni internazionali in materia d'				Alloggiamanti
12.Piano di emergenza	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza				Alloggiamenti. Atti criminali / terrorismo / insurrezioni. Spostamenti interni. Sgomberi di emergenza.

 $\textbf{Per informazioni e chiarimenti}: \underline{uff.supp-program-sicurezza@unina.it}$

Modifica Febbraio2021 Pagina 11 di 11